

EMANUELA GALLO

SABRINE LUISETTI
DIREZIONE AFFARI LEGALI E NEGOZIATI COMMERCIALI, ENI S.P.A.

*Contenzioso climatico tra azione strategica e limiti giuridici:
il punto di vista dell'impresa*

*Climate litigation between strategic action and legal constraints:
a corporate perspective*

Abstract: Il presente contributo esplora il contenzioso climatico evidenziandone, a partire da una rassegna critica dei principali casi giurisprudenziali, i limiti alla luce dell'incerta giustiziabilità delle scelte di politica climatica, delle difficoltà probatorie in senso causale e, dunque, e alle conseguenti criticità nell'attribuzione di responsabilità.

L'articolo propone quindi una riflessione sulle opportunità offerte da strumenti alternativi di risoluzione delle controversie - come la mediazione civile o le procedure presso i Punti di Contatto Nazionali (PCN) - quali percorsi di dialogo strutturato e di stakeholder engagement che possono contribuire a orientare efficacemente gli sforzi collettivi verso obiettivi condivisi.

Abstract: The present article examines climate litigation starting from a critical overview of key case law and highlighting its limitations of judicial proceedings in effectively addressing climate-related challenges. Particular attention is paid to the uncertain justiciability of climate policy decisions, the difficulties in establishing causal links, and, as a result, the complexity of attributing legal responsibility. Building on these reflections, the article explores the potential of alternative dispute resolution mechanisms — such as civil mediation or the procedures available before the OECD National Contact Points — as tools for fostering structured dialogue and stakeholder engagement that may help steer collective efforts more effectively toward shared paths.

Keywords: cambiamento climatico, contenzioso climatico, contenzioso strategico, stakeholder engagement, mediazioni.

Keywords: climate change, climate litigation, strategic litigation, stakeholder engagement, mediations.

1. *Tassonomia del climate litigation e casi giurisprudenziali di rilievo: il delicato equilibrio tra responsabilità climatica di stati e imprese e limiti del potere giudiziario*

Il concetto di "*contenzioso climatico*", pur avendo ormai assunto un ampio uso nel linguaggio comune, non ha un significato definito in senso propriamente giuridico. Con tale denominazione ci si riferisce essenzialmente a tutti i procedimenti legali correlati alle cause e alle conseguenze del cambiamento climatico di origine antropica. Tali contenziosi sono promossi per lo più da ONG e privati cittadini nei confronti di imprese, istituzioni finanziarie pubbliche e private ed enti pubblici anche governativi, chiamati a diverso titolo a dar conto delle proprie politiche di mitigazione o adattamento al cambiamento climatico, dell'impatto delle proprie attività in termini di causa o concausa del cambiamento climatico e della responsabilità per i danni ad esso attribuiti sul territorio, l'ambiente, la salute e più in generale il tenore di vita dell'uomo.

Secondo le ultime analisi del Grantham Research Institute, alla fine del 2024 si annoveravano 1899 casi negli Stati Uniti e 1068 nel resto del mondo, per un totale di 2967 procedimenti in circa 60 giurisdizioni; solo nel 2024 si registrano circa 230 nuovi casi a livello globale, di cui circa il 20% promossi nei confronti delle imprese o dei loro amministratori e dirigenti¹.

La crescente diffusione di tali procedimenti ha consentito agli operatori del settore di individuarne due principali categorie, entrambe riconducibili al paradigma della responsabilità civile.

In una prima fase, i contenziosi climatici si sono prevalentemente collocati nell'alveo della responsabilità di tipo risarcitorio: gli attori agivano per ottenere un indennizzo per danni già verificatisi (es. scioglimento dei ghiacciai, aumento del livello del mare, eventi metereologici estremi), assumendo che tali eventi derivassero causalmente dal cambiamento climatico, a sua volta riconducibile a condotte illecite dell'impresa

¹ Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment (2025), Global trends in climate change litigation: 2025 snapshot. London School of Economics and Political Science, 25 giugno 2025. Disponibile all'indirizzo: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2025/06/Global-Trends-in-Climate-Change-Litigation_2025-Snapshot.pdf [data ultima consultazione: 26/6/2025]

convenuta. Tali casistiche, tipiche soprattutto dei primi anni 2000, si sono sviluppate per lo più negli Stati Uniti anche se ne ritroviamo qualche più raro esempio anche in Europa.

Successivamente si è osservata la crescente affermazione di un nuovo filone di contenziosi di natura inibitoria, che non mirano (se non in via subordinata) ad ottenere un risarcimento economico, ma si concentrano piuttosto ad imporre a imprese e stati obblighi di *facere* funzionali a prevenire o ridurre il contributo al cambiamento climatico. In questi procedimenti, gli attori – frequentemente rappresentati da organizzazioni non governative – mirano a sollecitare, da parte delle imprese, l’adozione o la revisione di piani di decarbonizzazione, oppure, nel caso di azioni promosse nei confronti degli stati, l’introduzione di un quadro normativo coerente con gli obblighi di tutela dei diritti umani, unitamente all’adeguamento delle politiche pubbliche e delle strategie private alla salvaguardia dei diritti fondamentali.

Queste ultime sono state denominate, dagli studiosi del settore, “*strategic litigation*”: azioni avviate non solo (e non tanto) per tutelare l’interesse fatto valere dai promotori, quanto per sollevare una questione giuridica di più ampia rilevanza sociale, influenzare l’interpretazione delle norme esistenti, promuovere un cambiamento normativo o indurre istituzioni pubbliche e soggetti privati a modificare i propri comportamenti. Questo fenomeno è riconducibile ad una pluralità di fattori: da un lato, l’intensificarsi della consapevolezza generale circa l’urgenza di interventi efficaci a comprimere gli effetti dannosi sul clima e del clima; dall’altro, la volontà di colmare i vuoti normativi e attuativi nella lotta al cambiamento climatico, a fronte di un quadro legislativo multilivello – europeo e internazionale - di *hard* e *soft law*, frammentato e lacunoso. Peraltro, in molte di queste controversie l’accento è posto non solo sulla responsabilità climatica in senso stretto, ma anche sull’impatto ambientale delle attività produttive e sui potenziali riflessi sui diritti fondamentali, quali il diritto alla salute o a vivere in un ambiente salubre.

Per le imprese coinvolte, questo approccio ha determinato la necessità di confrontarsi con un contesto giuridico sfuggente, nel quale ad obblighi normativi - pochi e poco strutturati - si affiancano - alte - aspettative sociali e, dunque, con una gestione attenta del rischio legale e reputazionale.

Come si osserva in altri ambiti della sostenibilità, quali la reportistica e la *due diligence*, anche il contenzioso climatico si sta sviluppando con ritmi ed esiti del tutto eterogenei a livello globale. Mentre negli Stati Uniti permane ancora oggi un consistente filone di cause di *tort law*, il contesto europeo ha visto invece il consolidarsi del contenzioso inibitorio e strategico.

Solo nell’ultimo anno si sono registrate pronunce giudiziarie di rilievo con esiti anche profondamente divergenti, che riflettono una evoluzione giurisprudenziale ancora in divenire e contribuiscono a mantenere incerta la traiettoria futura del contenzioso climatico.

L’analisi di alcuni casi particolarmente emblematici – per la loro novità e rilevanza giuridica e sistematica – *KlimaSeniorinnen v. stato svizzero*, *A Sud et al. v. stato italiano*, *Milieudefensie v. Shell* e *Luciano Lliuya v. RWE* – consente di mettere a fuoco i più recenti approdi del contenzioso climatico e alcuni trend emergenti, in un campo ancora fluido, in cui si confrontano istanze di attivismo giudiziario, conoscenze scientifiche in progressiva acquisizione e significativi margini di discrezionalità politico-amministrativa.

Proseguiamo dunque nell’analisi in concreto di tali casi per dare evidenza di quanto sin qui enunciato.

Con la sentenza del 9 aprile 2024 nel caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha pronunciato per la prima volta una condanna per “inazione climatica”, ritenendo lo stato svizzero responsabile della violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), per non aver adottato misure sufficienti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La decisione, punto di svolta nella giurisprudenza europea e internazionale, si fonda sull’affermazione secondo cui gli obblighi convenzionali impongono agli Stati di porre in essere azioni ragionevoli, tempestive e trasparenti, idonee a ridurre il rischio di ledere i diritti fondamentali delle persone.

La Corte ha riconosciuto che il cambiamento climatico, pur essendo fenomeno globale e sistematico, può produrre effetti diretti sui diritti individuali, e ha ritenuto che, in presenza

di condotte statali omissive rispetto alla mitigazione delle emissioni, sia ammissibile un controllo giudiziale del rispetto delle cosiddette “garanzie procedurali”. Secondo la Corte tali garanzie includono tre elementi in particolare: *i*) la definizione di un quadro normativo vincolante, che includa la definizione di un *carbon budget* (o strumento equivalente) nazionale, che rappresenti la quota della Svizzera del *budget* globale di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rimanente per non compromettere l’obiettivo globale di aumento della temperatura globale entro 1,5°C al 2100, e target nazionali di riduzione delle emissioni GHG (inclusi i target intermedi di riduzione delle emissioni) al fine di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050; *ii*) l’aggiornamento periodico degli obiettivi sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili; *iii*) la trasparente rendicontazione del loro stato di attuazione.

Solo in presenza di tali presidi, secondo il giudizio della corte, il margine di apprezzamento è da ritenersi insindacabile nel merito delle scelte adottate.

Sulla base dei criteri evidenziati la Svizzera è dunque stata ritenuta inadempiente.

La pronuncia è effettivamente di portata storica: si tratta della prima volta in cui una Corte internazionale accerta la responsabilità di uno stato per non aver adottato misure adeguate in materia di riduzione delle emissioni GHG.

La CEDU si concentra sulla dimensione istituzionale della responsabilità, sotto il profilo del nesso tra struttura del processo decisionale pubblico e tutela effettiva dei diritti fondamentali rispetto al cambiamento climatico, stabilendo un obbligo statale positivo di attuare un impianto normativo efficace per ridurre effettivamente i rischi connessi al cambiamento climatico. Responsabilità dello stato, dunque, in quanto organo normativo, politico ed istituzionale di disciplina e salvaguardia del bene collettivo ambiente nonché fonte delle obbligazioni derivate verso gli operatori interessati.

La Svizzera ha apertamente contestato l’obbligatorietà di calcolare il *carbon budget*, sottolineando come la stessa sentenza di condanna lo definisca uno degli strumenti – non l’unico – per vagliare l’allineamento degli stati agli obiettivi dell’accordo di Parigi e

ribadendo, in aperto contrasto con le ONG intervenute nella fase esecutiva, l'assenza di una metodologia universalmente riconosciuta per calcolarlo².

La sentenza della CEDU nel caso *Klimaseniorinnen* ha dunque tracciato un perimetro entro cui gli stati sono tenuti a garantire protezione effettiva contro i rischi del cambiamento climatico ponendoli come primi attori della sfida climatica, e quindi responsabili verso tutta la collettività.

Questo orientamento fornisce un riferimento diretto ai contenziosi pendenti in ambito nazionale, come dimostra il caso “Giudizio Universale”.

In Italia, la causa promossa il 5 giugno 2021 da diverse ONG e cittadini contro lo Stato (denominata, nella propria campagna mediatica, “Giudizio Universale”) per inadempimento agli impegni climatici internazionali ha avuto in primo grado un esito fortemente circoscritto: il Tribunale civile di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo le scelte in materia climatica espressione di un potere politico insindacabile in sede civile, così evitando di affrontare i profili di merito delle contestazioni promosse.

Tuttavia, la sentenza CEDU di condanna della Svizzera nel frattempo intervenuta ha offerto nuovo slancio agli attori. A pochi mesi di distanza, infatti, è stato proposto appello invocando proprio la giurisprudenza CEDU per insistere sulla legittimità di un controllo giudiziale. Gli appellanti, richiamando la sentenza *Klimaseniorinnen*, sottopongono ai giudici della Corte d'Appello l'omessa definizione, da parte dell'Italia, di un *carbon budget* nazionale e la mancata considerazione della propria responsabilità storica emissiva, elementi che – secondo la prospettazione dei ricorrenti – avrebbero dovuto informare il target di riduzione delle emissioni al 2030 (indicato nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990). L'obiettivo dell'appello è quello di ottenere l'accertamento della responsabilità extracontrattuale dello Stato e una condanna all'adozione di misure coerenti con l'obiettivo climatico europeo. In particolare, nella relazione tecnica depositata con l'appello – “*Estimates of fair share carbon budget for Italy*”, a firma di

² Si segnala la pagina web istituzionale della CEDU dedicata all'esecuzione della sentenza [https://hudoc.exec.coe.int/#%22execIdentifier%22:\[%22004-65565%22\]}](https://hudoc.exec.coe.int/#%22execIdentifier%22:[%22004-65565%22]}) [data ultima consultazione 20 giugno 2025]

Setu Pelz, Yann Robiou du Pont e Zebedee Nicholls³ – gli appellanti contestano allo stato italiano l'omissione del calcolo del *carbon budget* nazionale e della quota storica di responsabilità emissiva dello stesso, quali elementi che avrebbero dovuto essere definiti ai fini del calcolo del *target* di riduzione delle emissioni alla luce delle indicazioni della recente sentenza CEDU. L'udienza di rimessione della causa in decisione è stata fissata per il 21 ottobre 2026.

I casi *Klimaseniorinnen* e Giudizio Universale si concentrano sul ruolo degli Stati.

Il contenzioso avviato il 5 aprile 2019 nelle corti olandesi da Milieundefensie, altre ONG e oltre 17.000 privati cittadini contro Royal Dutch Shell allarga il perimetro dei soggetti responsabili per gli effetti del cambiamento climatico, mirando direttamente alle imprese.

La vicenda giudiziaria è sintomatica dell'instabilità dell'attuale orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità climatica delle imprese. In primo grado, con la storica sentenza del 26 maggio 2021, il Tribunale dell'Aia aveva accolto integralmente le domande degli attori. Per la prima volta una società privata, operante nel settore *oil & gas*, veniva condannata a ridurre le proprie emissioni nette del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019, imponendo così una radicale revisione della strategia aziendale. La decisione poggiava sulla disciplina dell'illecito civile del codice civile olandese, letto alla luce di un dovere di diligenza non scritto che, secondo il Tribunale, discendeva da *standard internazionali* ampiamente riconosciuti, quali gli UNGP (*United Nation Guiding Principles*) e le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali.

Tuttavia, con sentenza del 12 novembre 2024, la Corte d'Appello dell'Aia ha riformato la decisione della Corte distrettuale.

³ Documento di causa disponibile all'indirizzo https://en.klimaseniorinnen.ch/wp-content/uploads/2025/01/Annex_II_Pelz_duPont_Nicholls_Switzerland_Carbon_Budget.pdf - data ultima consultazione 12 dicembre 2025

A partire da un'attenta analisi di fonti tecniche e giuridiche – tra cui i report dell'IPCC⁴, dell'IEA⁵ e dell'UNEP⁶, il *GHG Protocol*⁷, la normativa europea in materia di sostenibilità nonché gli strumenti di *soft law* rilevanti, come le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa – la Corte ha ritenuto di non poter imporre a singole imprese obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas serra. Tale conclusione si fonda sull'incertezza che ancora caratterizza il contesto tecnico, scientifico e giuridico di riferimento, che non consente di individuare in maniera univoca *target* settoriali tali da poter costituire parametri giuridicamente cogenti e, dunque, individuare eventuali responsabilità specifiche in capo ai singoli operatori.

Un simile intervento in sede giudiziale – ha osservato la Corte – oltre ad oltrepassare i limiti della funzione giurisdizionale, sarebbe risultato incompatibile con una corretta applicazione del principio di precauzione. Quest'ultimo, infatti, non può essere inteso a fondamento per l'imposizione automatica di obblighi stringenti, quale la modifica del piano strategico aziendale, in un contesto tecnico e normativo ancora incerto, privo di standard settoriali universalmente accettati e stabiliti dal legislatore.

La precauzione, secondo la prospettiva adottata dal giudice, richiede sì una gestione prudente del rischio, ma non giustifica un ampliamento della funzione giudiziaria fino a sostituirsi alle scelte discrezionali spettanti al legislatore o al potere esecutivo, specie quando si tratta di definire obiettivi di decarbonizzazione settoriale che richiedono un bilanciamento complesso tra interessi economici, sociali e ambientali.

⁴ Intergovernmental Panel on Climate Change, organizzazione intergovernativa delle Nazioni Unite per lo studio del cambiamento climatico (<https://www.ipcc.ch/>)

⁵ International Energy Agency, istituita nell'ambito dell'OCSE, è un'organizzazione intergovernativa che fornisce raccomandazioni politiche, analisi e dati sul settore energetico globale; tra i contributi più recenti la sentenza cita “Net Zero Roadmap. A Global Pathway to Keep the 1.5°C Goal in Reach” del 2023 (disponibile all’indirizzo <https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach> - data ultima consultazione 23 giugno 2025)

⁶ United Nations Environment Programme, organo responsabile del coordinamento delle risposte alle questioni ambientali all'interno del sistema delle Nazioni Unite; la sentenza cita i report “Emissions Gap Report” (<https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2023>) e “Production Gap Report” del 2023 (<https://www.unep.org/resources/production-gap-report-2023>) [data ultima consultazione 23 giugno 2025]

⁷ Standard riconosciuto a livello mondiale per la misurazione e la gestione delle emissioni di gas serra

Particolarmente interessante la statuizione della Corte in merito alla responsabilità di Shell per le emissioni Scope 3 (ovverosia tutte le emissioni a monte o a valle nella catena del valore di una impresa, per esempio prodotte dai fornitori oppure dai clienti attraverso l'utilizzazione del prodotto commercializzato), per le quali l'imposizione di target vincolanti è stata giudicata sostanzialmente inefficace. Se, per raggiungere tali obiettivi, Shell fosse costretta a cessare la distribuzione di prodotti oil & gas (invece che utilizzare le leve disponibili di influenza dei consumatori), la sua posizione sul mercato verrebbe con ogni probabilità rilevata da altri operatori, senza un effettivo beneficio in termini di riduzione delle emissioni GHG su scala globale.

Coerentemente con tale impostazione, la Corte ha sottolineato come la definizione dei contenuti del piano di transizione ricada nella sfera di discrezionalità aziendale, fermo restando l'obbligo di garantirne la coerenza con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il giudizio non si estende, dunque, al merito delle scelte strategiche dell'impresa, ma si concentra sulla credibilità e trasparenza del processo adottato. In questa prospettiva, la Corte ha escluso che, allo stato attuale, si configuri un inadempimento – o un pericolo concreto di inadempimento – dell'obbligo di transizione da parte di Shell. La società ha infatti documentato l'esistenza e l'attuazione della propria strategia attraverso molteplici strumenti, tra cui gli adempimenti presso la *Securities and Exchange Commission* (SEC), la documentazione diffusa in occasione del *Capital Markets Day*, nonché la pubblicazione del “*Energy Transition Progress Report 2024*”⁸. La modifica nel tempo di alcuni target non è stata considerata, di per sé, indice di violazione, rientrando nella fisiologica flessibilità di una strategia coerente con un contesto in rapida evoluzione.

Dall'analisi della sentenza di appello, si osserva (e non può che essere accolto con favore con l'approccio del giurista) la crescente rilevanza, nell'analisi delle responsabilità climatiche, delle fonti di diritto positivo tra cui, in particolare, la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) sulla reportistica di sostenibilità. A ciò si affianca la progressiva affermazione di *standard* internazionali di natura volontaria, quali le Linee

⁸ Par. 7.65 della sentenza, disponibile al seguente link:
https://www.climatecasechart.com/documents/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc-judgment_7bfb?q=shell+milieudefensie [data ultima consultazione 12 dicembre 2025]

Guida OCSE per le imprese multinazionali⁹, che, pur non essendo vincolanti in senso giuridico proprio, contribuiscono a definire più chiaramente il livello di diligenza attesa dalle imprese nella gestione del rischio climatico.

In tale prospettiva, l'adeguata rappresentazione all'esterno del piano di transizione – attraverso rendicontazioni trasparenti, documentate e aggiornate – assume un ruolo centrale nel rafforzare la credibilità e la legittimità dell'azione dell'impresa sostenibile. Non si tratta solo di un adempimento comunicativo, ma di una componente essenziale del processo di *accountability*, funzionale a garantire la coerenza tra obiettivi dichiarati, misure attuate e impatti generati. La CSRD, in particolare, impone alle imprese obblighi stringenti di *disclosure* non finanziaria, che includono informazioni sugli obiettivi di decarbonizzazione, sulle strategie per la transizione ecologica e sui progressi compiuti. Le Linee Guida OCSE integrano questo quadro delineando i parametri internazionalmente riconosciuti di una condotta responsabile d'impresa, anche in relazione agli impatti ambientali e climatici.

Tale azione di trasparenza non solo dovrebbe mitigare il rischio di contenzioso climatico, ma incide anche sui limiti del sindacato giurisdizionale.

In un contesto segnato da incertezza scientifica, eterogeneità settoriale e molteplicità di traiettorie di decarbonizzazione compatibili con gli obiettivi internazionali tecnicamente percorribili – come evidenziato, per esempio, nei più recenti rapporti dell'IPCC¹⁰ e dell'IEA¹¹ –, l'intervento del giudice non può tradursi in un sovrapporsi alle valutazioni strategiche dell'impresa. L'organo giudiziale, piuttosto, deve verificare la ragionevolezza, la coerenza e la effettività delle scelte effettuate dall'azienda rispetto l'obiettivo climatico. A fronte di un piano di transizione concretamente realizzato e trasparentemente comunicato, il margine di intervento giudiziale dunque si restringe, a tutela del principio di proporzionalità e della libertà d'impresa. In altre parole, quanto più una impresa può dimostrare di aver effettuato scelte consapevoli e tracciabili, la solidità

⁹ Disponibili all'indirizzo <https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/linee-guida-ocse-2> [data ultima consultazione 23 giugno 2025]

¹⁰ IPCC, Sixth Assessment Report, disponibile all'indirizzo <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/> [data ultima consultazione 23 giugno 2025]

¹¹ IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach

e la trasparenza delle scelte dell’impresa possono costituire una barriera efficace rispetto ad interventi correttivi nel merito da parte di un giudice, soprattutto laddove le scelte aziendali si collocano in un contesto regolatorio in continuo aggiornamento.

Lo scorso 11 febbraio, l’ONG Milieudefensie ha annunciato di aver impugnato, dinanzi alla Corte Suprema olandese, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello dell’Aia che aveva accolto l’appello di Shell, riformando la storica sentenza di primo grado.

Secondo Mileudefensie¹², per assicurare ai cittadini impattati dal cambiamento climatico un’effettiva tutela, il giudice avrebbe il dovere di determinare *target* specifici di riduzione delle emissioni GHG e condannare Shell alla loro osservanza, facendo riferimento, nella riconosciuta assenza di un consenso scientifico sul punto, al più ampio quadro normativo e tecnico internazionale. Milieudefensie torna dunque a battere su un intervento (“a gamba tesa”) del giudice nel merito della strategia dell’impresa suggerendo (non potendo altro) riferimenti tecnici non definiti.

Per concludere, il caso Luciano Lliuya v. RWE ha per oggetto la richiesta di un risarcimento parziale da parte di un agricoltore peruviano, sostenuto da alcune ONG tedesche (tra cui, Germanwatch), nei confronti dell’utility tedesca RWE (attiva nel settore della produzione e distribuzione di elettricità); RWE, pur non avendo mai operato in Perù, sarebbe stata responsabile di aver contribuito allo scioglimento dei ghiacciai nelle Ande peruviane, aumentando il rischio di inondazioni dalla Laguna Palcacocha, con conseguente pericolo di allagamento della proprietà dell’attore, il quale chiedeva pertanto alla società tedesca un risarcimento dei costi di adattamento necessari per contenere le eventuali inondazioni causate da detto ghiacciaio per lo 0,47% (poi ridimensionate allo 0,38%), pari al contributo di RWE alle emissioni globali secondo le stime del Prof. Heede.

Il caso era stato rigettato in primo grado nel 2016 dalla Corte Distrettuale di Essen, la quale aveva ritenuto che l’attore non disponesse di una tutela giuridica effettiva rispetto al rischio denunciato: secondo il giudice, infatti, la situazione di Lliuya non sarebbe mutata anche se RWE avesse cessato le proprie emissioni. Inoltre, la Corte aveva escluso

¹² Si veda il documento divulgativo di Milieudefensie disponibile all’indirizzo https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2025/20250211_8918_appeal.pdf

la possibilità di individuare una “*catena causale lineare*”, affermando che, a causa della complessità del fenomeno climatico, gli impatti specifici non possono essere ricondotti a singoli emettitori di gas serra; in sintesi poiché tutti contribuiscono alle emissioni, nessuno può essere ritenuto individualmente responsabile.

A seguito dell'appello proposto nel 2017, e all'esito di un'approfondita istruttoria sul nesso causale e sui rischi concreti di allagamento lamentati dall'attore, la Corte d'Appello ha nuovamente respinto la domanda, escludendo che nel caso specifico sussista una “*minaccia imminente alla proprietà*” di Lliuya tale da giustificare un intervento giudiziario.

Nonostante l'esito finale, la sentenza è stata salutata con estremo favore dal mondo dell'attivismo in quanto si esprime su profili giuridici rilevanti nell'ambito dei contenziosi climatici, quali proprio la giustiziabilità e il nesso causale. Profili che abbiamo visto aver rappresentato, nelle casistiche precedenti, il vero tallone di Achille delle azioni promosse. Quanto al primo tema, il giudice tedesco lo ha vagliato positivamente, ritenendo di potersi pronunciare sulla domanda ai sensi del Codice civile tedesco, pur in presenza di una questione politica. Quanto invece al nesso di causa tra cambiamento climatico, condotta dell'impresa e specifici danni lamentati, è stato riconosciuto in termini teorici che qualora l'attore dimostri l'esistenza di una minaccia concreta derivante dal cambiamento climatico, l'impresa potrebbe essere condannata a misure preventive o a sostenere i costi dell'adattamento. Tuttavia, nel caso concreto, le perizie tecniche¹³ stimano solo all'1% la probabilità che la proprietà di Lliuya venga allagata nei prossimi trent'anni a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Pertanto, pur ammettendo l'esistenza di un nesso causale teorico tra cambiamento climatico e danno specifico, la Corte ha escluso nel caso di specie l'obbligo di risarcire i costi già sostenuti dall'attore, mancando una minaccia imminente e concreta.

Volendo trarre delle indicazioni convergenti da quelli che sono senz'altro i più significativi approdi giudiziari degli ultimi anni in materia di cambiamento climatico, possiamo rassegnare che l'assenza di un consenso scientifico effettivamente vincolante

¹³ Non reperibili su fonti aperte.

sulle metriche della responsabilità in materia climatica costituisce un ostacolo sistematico alla piena giustiziabilità delle domande, specialmente quando i giudici sono stimolati per determinare obiettivi quantitativi a stati o imprese o ad attribuire responsabilità individuali su un fenomeno extraterritoriale e globale.

Le pronunce, anche quelle più avanzate che si sono spinte sul piano di merito, riflettono comunque un'impostazione prudente, che riconosce un generale obbligo di “accortezza” (*duty of care*) ma non può dare soddisfazione alla richiesta di quantificare gli obblighi e ad attribuire responsabilità puntuali, specialmente nei confronti dei privati.

Nonostante la progressiva apertura al campo scientifico, pertanto, anche i contenziosi più innovativi mettono in luce i limiti insiti del contenzioso climatico, ed in particolare la difficoltà di soddisfare i requisiti richiesti dalle norme applicabili per ottenere un rimedio.

In ultima analisi, ciò che rimane davvero in gioco è la rivendicazione – da parte degli attori ma anche dai convenuti – di uno spazio costruttivo per incidere sul dibattito politico e normativo, stimolare il legislatore ad un lavoro redazionale positivo e alimentare una pressione pubblica per rafforzare (e difendere) le strategie climatiche.

2. *Oltre il contenzioso: possibili vie alternative di risoluzione delle controversie climatiche tra imprese e società civile quale strumento di stakeholder engagement*

Il contenzioso giudiziario, specialmente quello strategico, ha acquisito, negli ultimi anni, crescente centralità anche a livello sovranazionale, come attestato dal riconoscimento da parte dell'IPCC del *climate litigation* quale fattore di influenza sulla *governance* climatica¹⁴. Tuttavia, è chiaro che il contenzioso non può da solo rispondere efficacemente alle istanze in gioco: la crescente pressione normativa, sociale e reputazionale sulle imprese impone una riflessione sulla applicabilità e sull'efficacia degli strumenti di risoluzione delle controversie in materia climatica.

¹⁴ "Climate litigation has influenced the outcome and ambition of climate governance. Although a precise understanding of the scope of this influence is still lacking, there is general agreement in the literature that litigation plays a role in prompting higher ambition and more effective climate action." (IPCC, 2022, AR6 WGII, Chapter 13)

Soffermandoci sul contesto normativo, le recenti evoluzioni regolatorie europee, quali la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD), attualmente in fase di riforma, delineano un quadro in cui le imprese sono chiamate ad un'interazione più strutturata e trasparente con gli *stakeholder* e ad un'integrazione sistematica dei rischi ESG nei propri processi decisionali.

In tale quadro, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione civile o la conciliazione presso i Punti di Contatto Nazionali (PCN), assumono ad avviso di chi scrive un ruolo prioritario, consentendo, con il supporto di un mediatore terzo, il riconoscimento reciproco delle posizioni, il ripristino di un dialogo scientifico e scevro da condizionamenti e l'elaborazione condivisa e costruttiva di soluzioni.

In particolare, i PCN sono organi istituiti a livello statale con la funzione di promuovere l'attuazione delle Linee Guida OCSE e di facilitare la risoluzione di controversie tra imprese e stakeholder. Sebbene non siano giurisdizionali, essi rappresentano uno spazio qualificato per il dialogo tra le parti. Le istanze trattate riguardano spesso impatti ambientali e sociali delle attività economiche. In questi contesti, i PCN possono sollecitare l'impresa a definire *best practice* e ad assumere impegni volontari di miglioramento, contribuendo alla prevenzione del conflitto e alla costruzione di un consenso sociale.

Questi organismi offrono uno spazio di confronto non giurisdizionale, ma formale, che consente agli istanti (frequentemente, ONG) di sollevare questioni di sostenibilità ambientale e climatica, innescando un processo di dialogo volto alla definizione di *best practice* e alla prevenzione di impatti negativi.

La partecipazione proattiva e in buona fede a tali procedure può avere effetti rilevanti anche sul piano della qualificazione giuridica delle attività aziendali – si pensi, ad esempio, alla possibilità di vedere riconosciuta la conformità ai criteri della tassonomia europea.

È dunque sempre più evidente come la gestione dei rapporti con *stakeholder* critici non debba tradursi solo in rivendicazioni di responsabilità da dirimere (spesso con esiti

meramente mediatici ma giudizialmente inefficaci) in sede giurisdizionale, ma possa e debba essere più proficuamente gestita attraverso un approccio integrato con strumenti di conciliazione.

Infatti, la via giudiziaria presenta limiti strutturali che ne impediscono, da sola, l'efficacia sistematica. Si pensi, come visto con la sentenza Lliuya v. RWE e con il caso Shell, alla problematica dimostrazione del nesso causale tra il comportamento delle imprese chiamate in giudizio e gli eventi lesivi lamentati dagli attori; o, ancor prima, del tema della giustiziabilità stessa delle relative domande, con particolare riferimento alla possibilità di sindacato giurisdizionale su scelte politiche e/o discrezionali. La Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *KlimaSeniorinnen* v. Svizzera, ha riconosciuto il sindacato giurisdizionale sulle politiche climatiche degli Stati, mentre il Tribunale ordinario di Roma, nel caso A Sud v. Italia, ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo la materia riservata al potere esecutivo. Questo scenario dimostra quanto la via giudiziale sia ancora soggetta a incertezze interpretative e a una variabilità di approcci che ne limitano al cuore la prevedibilità e l'efficacia.

Peraltro, la partecipazione in buona fede alle procedure dinanzi ai PCN può avere importanti ricadute, anche normative. Si pensi, ad esempio, alla rilevanza che il comportamento dell'impresa nei confronti del PCN può assumere ai fini della rendicontazione ai sensi del Regolamento Tassonomia: l'assenza di cooperazione può compromettere la qualificazione di un'attività come “tassonomica” ai sensi del cosiddetto Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

In conclusione, la complessità delle tematiche di *climate law* impone l'adozione di una pluralità di strumenti tutti convergenti rispetto l'obiettivo comune di affrontare la sfida climatica.

Il contenzioso giudiziale rimane, ad oggi, un'importante sede (purtroppo) di scontro tra le opposte istanze della società civile e del mondo delle imprese, oltre che uno strumento “strategico”, utilizzato anche con finalità di pressione politica o comunicativa. Tuttavia, l'esperienza dimostra che il ricorso esclusivo alla giustizia ordinaria presenta limiti strutturali, quali l'elevata incertezza degli esiti, la durata dei procedimenti e il

carattere spesso binario delle decisioni giudiziarie, oltre che di merito: come dimostrato emblematicamente dal caso Lliuya v. RWE, la prova del nesso causale tra condotta e danno climatico (che da giuristi rimane inevitabilmente la chiave del contrasto) resta uno degli snodi più critici e controversi.

In questo contesto, gli strumenti alternativi rappresentati possono rappresentare solide alternative o quanto meno percorsi complementari e probabilmente preferibili per affrontare i conflitti legati al cambiamento climatico, in cui lo *stakeholder engagement* assume ruolo di strumento di *governance* del rischio climatico: diversamente dal processo giudiziario, che si concentra sull'accertamento di responsabilità passate e sull'attribuzione di rimedi, e sposta quindi il *focus* e le energie di attori, convenuti e giudici, su profili incerti, lo *stakeholder engagement* si proietta nel futuro, mirando a costruire relazioni significative con i portatori di interesse, comprendere meglio le aspettative sociali, identificare in concreto le aree di rischio ed integrare nei processi decisionali aziendali le "*lesson learned*" derivanti dal dialogo con la società civile. Ciò si traduce in un vantaggio competitivo per l'impresa, che può così ridurre l'esposizione al rischio legale e reputazionale ed aprirsi ad un dialogo trasparente e costruttivo e non meramente difensivo.

3. Conclusioni.

Il contenzioso climatico rappresenta oggi uno dei principali palcoscenici in cui si confrontano le tensioni tra diritto, scienza e politica. La transizione dagli strumenti risarcitori a quelli inibitori e strategici evidenzia un profondo mutamento del ruolo dei giudici, chiamati non più solo a "riparare" i danni del passato, ma anche – e sempre più spesso ma con strumenti inidonei – a prevenire le violazioni di diritti fondamentali, alla luce di un "diritto delle generazioni future", oggi positivamente sancito, tra l'altro, dall'art. 9 della Costituzione italiana.

In questo scenario, la giurisprudenza assume un ruolo duplice. Da un lato, essa può essere motore di cambiamento sistematico, capace di accelerare e dare contenuti alla evoluzione normativa; dall'altro, tuttavia, l'azione in sede giudiziaria si confronta e si

scontra con limiti strutturali: in particolare, la difficoltà di valutare scenari scientifici in continua evoluzione, stabilire nessi causali robusti in presenza di fenomeni globali e complessi, di incidere su scelte tecnico-strategiche che appartengono, in prima istanza, alla discrezionalità amministrativa e alla libertà imprenditoriale.

Il tradizionale paradigma della responsabilità civile extracontrattuale appare, sotto questo profilo, inadatto a reggere il peso delle sfide climatiche. Esso presuppone, infatti, l'esistenza di un danno accertato in concreto, una condotta illecita (cioè *contra legem*) specificatamente individuata e un nesso causale che connette i due elementi. Al contrario, gli effetti del cambiamento climatico sono per loro definizione diffusi, cumulativi e riconducibili ad una pluralità indeterminata di soggetti e di condotte causali.

Se dunque il contenzioso giudiziario – in particolare quello strategico – rimane uno strumento cruciale per dare voce alle istanze della società civile e sensibilizzare l'opinione pubblica, è altrettanto necessario interrogarsi, a fronte dei molteplici casi ormai all'esame, sulla sua efficacia concreta. Il rischio è che il ricorso alle corti si trasformi in un terreno di scontro più simbolico che risolutivo, incapace di offrire risposte efficaci e condivise, e portatore, quale unico effetto certo, della dilazione di azioni positive concrete.

Nel complesso quadro sin qui descritto (legislativo, tecnico, scientifico, politico-istituzionale ed economico), l'adozione di strumenti alternativi di risoluzione del dibattito – e, in particolare, di percorsi di mediazione e dialogo strutturato con gli *stakeholder* – può costituire, per le imprese, un complemento fondamentale nella gestione della sfida climatica nonché una leva strategica nella *governance* del rischio climatico e, per i portatori di interessi, un impegno dedicato in un percorso concreto fuori dalle schermaglie giudiziarie.

Il cambio di visuale, di approccio e di “campo” di confronto implica la necessità di una apertura (reciproca, tra imprese e comunità) all'ascolto orientato alla costruzione di relazioni significative nella società civile.

Contenzioso climatico tra azione strategica e limiti giuridici: il punto di vista dell'impresa

In ultima analisi, un approccio integrato e multidimensionale – che ponga *a latere* il contenzioso e dia voce a strumenti di dialogo e cooperazione – può contribuire in modo efficace alla realizzazione di una transizione giusta, equa e sostenibile.